



Adelaide Madera

(associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico nell'Università
degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Quando la religione si interseca con la tutela di genere: quale impatto
sulle dinamiche dell'accoglienza? (prime osservazioni a margine di Cass.,
sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152) ***

SOMMARIO: 1. Fenomeno migratorio, istanze di protezione internazionale e risposte degli ordinamenti europei - 2. Riconoscimento dello *status* di rifugiato e fattore religioso - 3. La recente pronuncia n. 28152 del 2017 della Corte di Cassazione - 4. La valorizzazione della prospettiva di genere nel sistema di protezione internazionale - 5. L'intersezione religione/genere quale *pivot* di una protezione rafforzata di soggetti particolarmente deboli.

1 - Fenomeno migratorio, istanze di protezione internazionale e risposte degli ordinamenti europei

L'intersezione fra immigrazione, cittadinanza e integrazione sta divenendo un tema cruciale per gli studiosi di diritto ecclesiastico, enfatizzando l'emersione di nuove domande di accomodamento religioso nelle società ospitanti, e l'esigenza di articolare nell'ambito di sistemi improntati ai valori della democrazia e del pluralismo nuove strategie di gestione di istanze di carattere religioso-culturale-identitario. Lo spazio transnazionale diviene luogo di produzione di nuovi significati, di fenomeni di negoziazione di identità, di interazione di attori e pratiche religiose, e va verificato l'impatto che l'integrazione/partecipazione nelle società ospitanti ha sicuramente sulla identità dei migranti, e il ruolo giocato dal fattore religioso (nella sua componente individuale e collettiva) nei processi di integrazione.

Al tempo stesso il fenomeno migratorio rivela crescenti aspetti di complessità. È stato osservato che l'incremento del fenomeno migratorio nello spazio europeo sempre più frequentemente si coniuga con fenomeni di intolleranza religiosa in specifici ambiti territoriali che inducono sia

* Contributo sottoposto a valutazione.

In calce, per comodità del lettore, si riporta il testo della sentenza commentata.



singoli individui sia interi gruppi ad abbandonare il paese d'origine, sollecitando accoglienza in contesti dotati di un assetto normativo più pienamente rispettoso dei diritti fondamentali della persona, oltre che capaci di offrire condizioni socio-economiche e sanitarie maggiormente accettabili di vita¹. Al tempo stesso, in un'era di crisi economica e di paura dello sviluppo di nuove forme di fondamentalismo, si enfatizzano forme di scetticismo verso i soggetti richiedenti asilo o aspiranti allo *status* di rifugiato e le questioni relative alla protezione internazionale (che si intersecano con quella della "*Mediterranean Crisis*")² assumono carattere crescentemente controverso, contribuendo allo sviluppo di atteggiamenti di avversione alle migrazioni.

Le moderne democrazie oggi sono tenute a offrire risposte alle sempre più numerose istanze di protezione internazionale, elaborando strategie di intervento in grado di fronteggiare l'impatto di tale tendenza³: le politiche adottate purtuttavia oscillano fra esigenze di contenimento dell'accesso dei migranti, determinate dalle preoccupazioni relative alle esigenze di sicurezza⁴ e alle ricadute in termini di costi economici di un eccessivo ampliamento delle maglie della "sfida dell'accoglienza"⁵, e segnali di maggiore apertura verso quelle situazioni di peculiare

¹ Cfr. **M. ABU SALEM, N. FIORITA**, *Protezione internazionale e persecuzione per motivi religiosi: la giurisprudenza più recente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 37 del 2016, p. 1 ss.; **M.C. FOLLIERO**, *Migrazioni e migranti nell'Europa di Francesco che condanna la sostituzione del profitto all'uomo come fine dell'attività economica delle banche e dei mercati*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e religioni*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, p. 188.

² Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Per una equa mondializzazione delle periferie nelle società plurali. La lunga (ma forse, istruttiva) storia dell'attivazione di un 'nuovo' Corso di laurea sull'interculturalità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2016, pp. 1-22; **F. FRENI**, *Flussi migratori, religione e diritto nella polis euro-mediterranea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 35 del 2012, pp. 1-84; **A. RICCARDI**, *Mediterraneo. Cristianesimo e Islam tra coabitazione e conflitto*, Guerini e Associati, Milano, 2014; **ID.**, *La strage dei cristiani. Mardin, gli Armeni e la fine di un mondo*, Laterza, Bari, 2014; **F. CARDINI**, *L'Islam è una minaccia. Falso*, Laterza, Bari, 2016; **G. CORM**, *Contro il conflitto di civiltà. Sul "ritorno del religioso" nei conflitti contemporanei del Medio Oriente*, Guerini e Associati, Milano, 2016.

³ Cfr. **G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, A. LIGUORI**, *Il diritto di asilo in Europa*, Photocopy, Napoli, 2014.

⁴ Cfr. **P. CONSORTI**, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in I. Possenti (a cura di), *Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni*, Pisa University Press, Pisa, 2009, p. 107.

⁵ Cfr. **A. DE OTO**, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni: la sfida italiana dell'accoglienza*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e religioni*, p. 123 ss.



vulnerabilità che dovrebbero comportare l'insorgenza di specifici obblighi internazionali e costituzionali gravanti sugli Stati interpellati.

Al tempo stesso, il ricorso alle istanze di protezione internazionale sempre più spesso diviene sia strumento strategicamente utilizzato dai migranti per ottenere l'accesso nei paesi europei, tentando di eludere in tal modo i limiti correlati all'ingresso e alla permanenza per ragioni economiche, sia dagli stessi ordinamenti europei "per ridurre almeno in parte il divario tra ciò che dispone il diritto e ciò che richiedono il senso di umanità e di giustizia"⁶.

2 - Riconoscimento dello *status* di rifugiato e fattore religioso

Alla luce dei margini di manovra di cui gli Stati fruiscono, sia pure nell'ambito della cornice-quadro delineata a livello internazionale, appare evidente l'emersione di un filone giurisprudenziale che si coagula intorno all'esegesi dei parametri definitivi delle situazioni soggettive che giustificano il riconoscimento dello *status* di rifugiato. L'elemento religioso, nei suoi poliedrici significati che sono stati articolati sia a livello internazionale sia interno⁷, costituisce una delle ragioni che consentono di accedere allo *status* di rifugiato: ne deriva che la normativa in materia di protezione internazionale si interseca sempre più strettamente con la tutela e la promozione del diritto di libertà religiosa, divenendone fattore propulsivo⁸.

La disamina della giurisprudenza nazionale in materia riflette un orientamento incline a una puntuale analisi caso per caso, sensibile al profilo soggettivo della fattispecie e alla specifica situazione personale dell'istante; al tempo stesso un crescente peso è attribuito alla verifica della credibilità (sia pure non sempre avvalorata dalla presenza di prove) del soggetto istante la protezione internazionale, credibilità eventualmente rafforzata alla luce della sussistenza degli elementi *ex art. 3*, terzo comma, del d. lgs. n. 251 del 2007 (che testimoniano sia il compimento da parte del richiedente di ogni ragionevole sforzo al fine di circostanziare la domanda

⁶ Cfr. M. ABU SALEM, N. FIORITA, *Protezione internazionale*, cit., p. 5.

⁷ Cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 2004; d. lgs. n. 251 del 2007.

⁸ Cfr. A. LICASTRO, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e religioni*, cit., p. 84.



e di produrre tutti gli elementi a sua disposizione, sia la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni)⁹.

La tendenza a un allargamento delle maglie della protezione internazionale si coniuga con la propensione a considerare l'elemento religioso non in via specifica e diretta, ma nell'ambito di un insieme di fattori socio-culturali e di un assetto di valori da cui scaturisce un contesto peculiarmente ostile (e generativo di forme di persecuzione) verso l'identità del richiedente.

In questo quadro, peculiare peso assume pure l'intersezione fra religione e genere, e la verifica se tale controverso rapporto costituisca fattore di rafforzamento o indebolimento dei soggetti vulnerabili nell'ambito delle società ospitanti.

Con una pronuncia di calibro innovativo, la Corte di Cassazione ha recentemente accolto una visione ampia della protezione internazionale, disposta ad accogliere una prospettiva *gender-sensitive*, riconoscendo il diritto a tale tutela nei confronti di coloro che subiscono forme di violenza connesse al genere, che potranno consequenzialmente accedere allo *status* di rifugiato e fruire della protezione sussidiaria¹⁰.

La fattispecie oggetto di esame emblemizza il paradosso della una doppia vulnerabilità (religiosa e di genere) sperimentata dalle donne in specifici contesti territoriali, ove l'interazione fra questi due fattori è suscettibile di avere un impatto in termini di "*disempowerment* nei processi di configurazione dell'identità femminile"¹¹: in tali scenari, la donna subisce i costi della sopravvivenza di modelli di pluralismo normativo in materia matrimoniale, spesso rinunciando (non sempre in piena libertà) ad avvalersi del regime giuridico statalmente governato e delle relative tutele, in favore di modelli religiosamente/consuetudinariamente gestiti, in cui lo Stato non riesce a rendersi garante dell'equità delle posizioni delle parti coinvolte¹².

⁹ Cfr. **M. ABU SALEM, N. FIORITA**, *Protezione internazionale*, cit., pp. 7-14.

¹⁰ Cfr. Cass., sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152.

¹¹ Cfr. **I. ACOCELLA, K. CIGLIUTI**, *Identità di genere e identità religiosa di giovani musulmane "italiane": tra ereditarietà e rivisitazione*, in *Mondi migranti*, 3/2016, p. 157.

¹² Nel "tripartito" sistema matrimoniale nigeriano convivono un modello matrimoniale statale, uno consuetudinario e uno islamico: questi sono ispirati a diversi valori religiosi e tradizionali. Il diritto consuetudinario comprende le regole socialmente riconosciute come obbligatorie nell'ambito delle varie comunità, che possono essere fatte valere in sede giudiziaria; esso abbraccia un vasto numero di differenti norme locali/consuetudinarie che promanano dai diversi gruppi etnici, ed è connesso con tradizioni rituali-religiose e sociali. I matrimoni consuetudinari, sebbene connessi alle diverse culture del paese, presentano alcuni tratti comuni. Si tratta di una unione fra un



3 - La recente pronuncia n. 28152 del 2017 della Corte di Cassazione

Nel caso di specie, una cittadina nigeriana era stata costretta ad abbandonare il proprio Paese di origine per sottrarsi all'obbligo su di lei gravante, dopo la morte del marito, di contrarre matrimonio con il cognato, così come imposto dalle regole consuetudinarie locali (che la privavano sostanzialmente della possibilità di scegliere "se" e "con chi" esercitare la sua libertà matrimoniale "in entrata"). Il suo rifiuto ha prodotto, quale ricaduta nei suoi confronti, l'allontanamento dalla sua abitazione, la perdita della potestà genitoriale e delle sue proprietà e forme di persecuzione da parte del fratello del marito deceduto, che reclamava il suo "diritto" ad averla in sposa.

L'istanza di protezione internazionale non aveva in precedenza trovato accoglimento presso la Corte d'appello di Bologna. Questa aveva reputato che la fattispecie in esame non integrasse una persecuzione ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 251 del 2007 (che recepisce la Direttiva Qualifiche e ha aperto una più effettiva possibilità di richiedere il diritto alla protezione internazionale sulla base del genere e dell'orientamento sessuale). Ad avviso della stessa Corte la richiedente, appellatasi alle autorità locali, aveva potuto sottrarsi all'applicazione delle regole consuetudinarie e aveva scelto di andare via volontariamente.

uomo e una donna (e fra i rispettivi *clan* familiari), fondata sul consenso di due soggetti capaci; è prevista una prestazione di carattere patrimoniale a favore della famiglia della donna. L'unione può rivestire carattere poligamico e termina con la morte della donna. La morte dell'uomo non implica necessariamente il venir meno del matrimonio: si presuppone che la donna mantenga lo *status* di donna coniugata e continui a far parte della famiglia del marito. In quest'ottica, è prevista la possibilità del matrimonio per levirato, e il congiunto del deceduto che se ne avvale non è tenuto a versare una nuova dote. Il matrimonio islamico è regolato dal diritto sciaraitico, ma in Nigeria subisce, per alcuni profili, l'influsso del diritto consuetudinario sia nella fase costitutiva (ad esempio, con riguardo al diritto al mantenimento e alla dote) sia in quella dissolutiva (con riferimento alla durata della separazione). Per un esame più approfondito, cfr. **A. OYEBADE**, *Women's Rights and the Incidence of Marriage in Nigeria*, June 29, 2016 (nel sito <http://ssrn.com/abstract=2802144>). **A. RAHMATIAN**, *Termination of Marriage in Nigerian Family Laws; The Need for Reform and the Relevance of the Tanzanian Experience*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 10, 1996, pp. 281-316; **H. BOPARAI**, *The Customary and Statutory Law of Marriage in Nigeria*, in *Jahrg.*, 46, 3/1982, pp. 530-557; **B.A. ONI**, *Dissolution Of Marriage Contracted under Customary Law in Nigeria: Comments on Ezeaku V. Okonkwo*, in *US-China Law Review*, 12, 2015, p. 624 ss.; **Y. OLOMOJOBI**, *Marriage in Nigeria Across Ages: Problems and Prospects*, 24 settembre 2016 (nel sito <http://ssrn.com/abstract=2858618>). Cfr. altresì **A.A. AN-NA'IM**, *Riforma islamica. Diritti umani e libertà nell'Islam contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2011.



Diversamente, la Cassazione ha optato per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, reputando che la pronunzia della Corte territoriale si ponga in contrasto con l'art. 7 del d. lgs. n. 251 del 2007, ai sensi del quale gli atti di persecuzione devono essere "sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali" (primo comma, lett. *a*) e possono assumere la forma, tra l'altro, di "atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" [secondo comma, lett. *f*]. L'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto, valorizzando sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo che vanno a configurare il "timore fondato" statuisce a sua volta che

"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

La Corte ha sottolineato che la pronunzia impugnata si porrebbe altresì in contrasto con il quadro normativo delineato a livello internazionale e comunitario, e in particolare con la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (cosiddetta Convenzione di Istanbul, resa esecutiva con legge n. 77 del 2013), che sancisce gli obblighi gravanti sulle Parti sia di disporre che la violenza di genere integri una forma di persecuzione, giustificativa nel riconoscimento dello *status* di rifugiato, e che possa produrre un pregiudizio grave, che consente il godimento della protezione sussidiaria *ex* Direttiva 2011/95/UE, sia di adottare una interpretazione sensibile al genere per ciascuno dei motivi previsti dalla Convenzione¹³. Tale Convenzione non comporta, comunque sia, un

¹³ L'art. 60, par. 1, prevede che: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria". Par. 2: "Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili". Si veda altresì l'art. 3 par. 2: «l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare



riconoscimento della protezione internazionale a tutte le donne: questa disposizione impone una valutazione dei casi concreti, alla luce delle singole specificità, che tenga conto di come il genere possa influire sui motivi della persecuzione o sul rischio di un danno grave. A livello di *soft law*, la Corte richiama inoltre le linee guida dell'Unhcr del 2002. Tali direttive sono mirate ad adottare una interpretazione della Convenzione del 1951 sensibile alle questioni di genere, e a riequilibrare una definizione di rifugiato in passato "interpretata in un quadro di esperienze maschili".

La valorizzazione di tale specificità implica una ponderata valutazione di fondati rischi di persecuzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, tenendo conto non solo della legislazione vigente in un determinato contesto, ma pure dell'effettiva capacità delle autorità di offrire protezione avverso alcune pratiche persecutorie (sia pure normativamente proibite) o dell'eventuale atteggiamento di tolleranza delle stesse autorità.

Più specificamente, la Corte enfatizza che, al punto 25, tali linee guida sottolineano come in alcuni contesti territoriali, ove l'appartenenza religiosa si declina nell'attribuzione di identità, ruoli, *status*, responsabilità e doveri di condotta strettamente connessi al genere, l'atteggiamento ribelle della donna (che si estrinsecerebbe nel rifiuto di conformarsi al codice comportamentale religiosamente impostole) rischia di essere sanzionato con la limitazione nel godimento di alcuni diritti. Si ingenererebbe in lei il timore di subire forme di persecuzione, in quanto

"il mancato attenersi a tali codici potrebbe essere percepito come una prova che una donna abbia opinioni religiose inaccettabili, senza considerare ciò che lei crede effettivamente. Una donna potrebbe dover subire un danno per le sue particolari credenze o pratiche, o per quelle che le vengono attribuite, compreso il suo rifiuto di avere determinate opinioni, di praticare una religione prescritta o di conformare il suo comportamento agli insegnamenti di una determinata religione".

Di fatto, nel caso in esame, la richiedente, che professa la religione cristiana, ha subito atteggiamenti persecutori da parte del cognato ed è stata privata di alcuni dei suoi diritti fondamentali. Tali atteggiamenti sono connessi pertanto non al compimento di atti che afferiscono ad aspetti centrali della propria appartenenza confessionale o a condotte espressive della propria identità religiosa nello spazio pubblico, bensì al

o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».



sottrarsi della donna all'osservanza delle regole consuetudinarie (religiosamente ispirate) del proprio villaggio. Nonostante la stessa si fosse appellata alle autorità locali, la suprema Corte ha evidenziato come quest'ultime non avessero offerto una tutela avverso la perdita della custodia genitoriale e la privazione dei suoi beni, avallando processi infra-comunitari di "restrizione interna" che vanno a minare la libertà di auto-determinazione individuale¹⁴.

Ad avviso della Corte, non vi è dubbio che le vicende subite della cittadina nigeriana rientrino pienamente nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e disposto dall'art. 7 del d. lgs n. 251 del 2007: la donna va considerata vittima di una persecuzione personale e diretta in relazione alla sua appartenenza - in quanto donna - a un gruppo sociale, nella forma di "atti specificamente diretti contro un genere sessuale". Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 251 del 2007, inoltre, qualora la responsabilità delle condotte persecutorie ricada su soggetti non statali, va verificata la capacità dei soggetti preposti (lo Stato di provenienza, i partiti o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio) di prevedere adeguate misure di protezione per le vittime avverso il rischio di inflizione di condotte discriminatorie o danni gravi. Nel caso di specie, proprio il peso attribuito alle norme consuetudinarie locali, secondo la Corte, avrebbe ostacolato la possibilità, per la ricorrente, di vedersi riconosciuta una effettiva protezione di alcuni diritti fondamentali da parte delle autorità statuali¹⁵.

4 - La valorizzazione della prospettiva di genere nel sistema di protezione internazionale

La pronuncia contribuisce a delineare il quadro delle migrazioni femminili, che non sempre avvengono nella prospettiva di un ricongiungimento familiare, ma bensì crescentemente quale mezzo di fuga da regimi o contesti sociali in cui lo *status* della donna è oggetto di discriminazioni quando non coerente al modello culturale, sociale e religioso predominante.

¹⁴ Cfr. **W. KYMLICKA**, *Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 42.

¹⁵ Cfr. **D. GENOVESE**, *Violenza di genere e protezione internazionale. Note a margine di un recente orientamento della Corte di Cassazione*, in *Questione Giustizia*, 5 febbraio 2018 (nel sito www.questionegiustizia.it).



Essa si colloca nell'ambito di un indirizzo interpretativo recentemente tracciato¹⁶, nell'ambito del quale un sempre più ampio novero di atti di violenza subiti nel paese di provenienza escono dal coacervo delle "questioni private", come tali giuridicamente irrilevanti, per assurgere a violazioni dei diritti umani avverso i quali gli Stati di accoglienza sono deputati a offrire protezione.

La decisione, più precisamente, è andata a meglio delineare il (ancora in parte controverso) concetto di persecuzione e quali tipologie di atti o minacce (considerati singolarmente o cumulativamente) vadano a integrare tale fattispecie, in relazione alle specifiche circostanze soggettive e oggettive del caso in esame, e al contesto di discriminazione strutturale ove tali episodi hanno luogo (ove frequenti sono i casi di ostracismo da parte della rete familiare-comunitaria): viene in particolar modo sottolineato come forme di persecuzione possano configurarsi, come si è anticipato, qualora la donna sia accusata di non conformarsi a regole culturali-religioso-consuetudinarie in contesti ove ruoli, responsabilità, aspettative, modalità di interazione sono costruiti sulla base del genere. La pronuncia rivela pertanto un'apertura della possibilità di ricorrere alla

¹⁶ Cfr. Cass. civ., sez. VI, 17 maggio 2017, ordinanza n. 12333, che riguarda una fattispecie in cui è in gioco una vicenda di violenza domestica. Nella specie, una cittadina marocchina aveva subito abusi e violenze da parte del marito anche successivamente allo scioglimento del matrimonio. L'ex coniuge era stato condannato nel paese di origine (Marocco) ad una pena detentiva di tre mesi con sospensione condizionale della pena. La donna richiedente aveva sollecitato in Italia la possibilità di avvalersi della protezione internazionale in quanto un eventuale ritorno in Marocco l'avrebbe vista nuovamente esposta agli abusi e alle violenze dell'ex marito. Sia la Commissione territoriale che il giudice di primo e secondo grado hanno tuttavia rigettato la sua istanza, in quanto i fatti da lei descritti riguarderebbero i rapporti familiari, che resterebbero fuori dall'ombrello di tutela garantito dalla protezione internazionale: la donna sarebbe tenuta ad avvalersi delle forme di tutela previste dal suo paese di provenienza. Di diverso avviso, la Cassazione ha reputato che la Corte d'appello di Roma non avesse adeguatamente analizzato l'effettiva situazione del paese di origine dell'istante e in particolare verificato l'effettiva capacità delle autorità statali di garantire un'adeguata tutela alla donna. Secondo la Corte, la fattispecie rientra nelle previsioni della Convenzione di Istanbul che, all'art. 3, lett. b), definisce la "violenza domestica" come "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima". L'art. 60 della Convenzione di Istanbul impone inoltre agli Stati firmatari di considerare la violenza di genere come elemento idoneo a permettere il riconoscimento della protezione sussidiaria. Secondo la suprema Corte, la forma di "violenza domestica" subita dalla donna può altresì ricondursi nell'ambito dei trattamenti inumani e degradanti ex art. 14, lett. b) del d. lgs n. 251 del 2007.



protezione internazionale in quelle situazioni in cui l'appartenenza religioso/comunitaria comporta il costo di una limitazione della libertà dei singoli membri del gruppo, qualora questa configuri una lesione di diritti fondamentali della persona: in quei contesti (come nei paesi in cui vigono gli statuti personali) in cui il rapporto fra l'ordine del sacro e quello del secolare è tuttora irrisolto, e una "singola e coesa identità secolare"¹⁷ fatica ad affermarsi, la preservazione di diritti differenziati è spesso suscettibile di riverberarsi in siffatte restrizioni.

In coerenza con il quadro normativo delineato a livello internazionale e comunitario (ove la prospettiva di genere ha assunto un ruolo sempre più incisivo), la decisione rivela altresì come la valorizzazione della "dimensione di genere" sia "ineludibile" nell'ambito dello sviluppo del sistema di protezione internazionale¹⁸.

Essa si pone pertanto in coerenza con quella maggiore sensibilità e attenzione, sviluppatasi a livello internazionale e sovranazionale, verso il nesso fra forme di persecuzione configurabili come private - in quanto provenienti da soggetti non statali - e l'appartenenza a uno specifico gruppo sociale - quello femminile - bisognoso di protezione. Tale sollecitudine si concretizza in una pluralità di sforzi, sul piano normativo/giurisprudenziale, in vista della protezione delle donne migranti da forme di persecuzione collegate al genere e segna una decisa frattura rispetto al recente passato, in cui, sia pure dopo l'adozione della Convenzione di Ginevra, il carattere ondivago della definizione di "rifugiato" ha causato una sorta di "invisibilisation" delle vittime di persecuzione¹⁹.

¹⁷ Cfr. C. TAYLOR, *A Secular Age*, Harvard University Press, Cambridge (MA)-London, 2007, pp. 303-304.

¹⁸ Cfr. R. AMICOLO, *La "dimensione di genere" nell'evoluzione della gestione dei richiedenti asilo in Italia, tra garanzie formali e lacune sostanziali*, relazione al Convegno "Genere e violenza. Quando le donne chiedono asilo" (Bologna, 10-11 novembre 2017).

¹⁹ Cfr. A. DEL GUERCIO, *Vittime di persecuzione, violenza e tratta. Quale protezione per le donne che chiedono asilo*, relazione al Convegno "Genere e violenza. Quando le donne chiedono asilo", cit. Per una disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo concernente il rapporto fra la nozione di persecuzione religiosa e il riconoscimento del diritto di asilo, cfr. P. ANNICCHINO, *Persecuzioni religiose e diritto d'asilo nella giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in M. Lugato (a cura di), *La libertà religiosa secondo il diritto internazionale e il conflitto globale dei valori*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 55 ss.



5 - L'intersezione religione/genere quale *pivot* di una protezione rafforzata di soggetti particolarmente deboli

In tale sistema di protezione, l'intersezione religione/genere può costituire il *pivot* di una protezione rafforzata di soggetti particolarmente deboli (non per peculiarità intrinseche ma per oggettive condizioni esterne produttive di una condizione di vulnerabilità).

In tal senso, la giurisprudenza è chiamata a svolgere un compito che va a sopperire quelle che sono ancora oggi le debolezze strutturali del sistema di accoglienza (ancora molto spesso configurato in una prospettiva "emergenziale") e del margine di "scarto" sia fra le direttive internazionali e le forme di recepimento a livello nazionale, sia fra le forme di garanzia formalmente offerte e le loro effettive modalità di attuazione, suscettibili di frustrare le aspettative femminili di tutela²⁰.

Da un lato, sembra infatti che legislazioni nazionali non abbiano ancora del tutto pienamente colto le potenzialità insite nel diritto alla protezione internazionale quale strumento di salvaguardia avverso forme di persecuzione culturale-religiosa: ne deriva l'emergere di forme di non omogeneità di tale tutela, legate ai diversi approcci nazionali in relazione alla nozione di rifugiato e una sorta di "resistenza" all'utilizzo di tale strumento (come si evince dalla tendenza a inglobare gli atti persecutori in una più generica veste giuridica - atti di violenza o illegittimi - o a focalizzare l'attenzione sul loro più autentico intento)²¹. Ancora, non sempre viene adeguatamente affrontata la situazione in cui gli atti persecutori provengono non per via diretta da soggetti governativi, bensì da attori terzi (individuali o collettivi) nei cui confronti le autorità pubbliche assumono un atteggiamento di tolleranza o, in ogni caso, sono inabili a predisporre efficaci misure di salvaguardia.

Tali forme di percezione non rispecchiano pienamente la prospettiva offerta dalle direttive europee (recepita dalla legislazione nazionale), che, come è noto, accolgono infatti una nozione ampia di religione, che ricomprende

"le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede,

²⁰ Cfr. **R. AMICOLO**, *Tra garanzie e lacune. La dimensione di genere nella gestione dei richiedenti asilo in Italia*, in *DEP, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, 36/2018, p. 137.

²¹ Cfr. **F. PÉREZ-MADRID**, *Asylum in Cases of Religious Persecution*, in M. Lugato (a cura di), *La libertà religiosa*, cit., p. 82.



nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”.

Non va trascurato a tal proposito, come il *UN High Commissioner of Refugees* abbia adottato una prospettiva ancora più inclusiva, ove la nozione di religione non è solo indicativa di una credenza, ma pure di una identità e di uno stile di vita: in tal modo si apre uno spazio di rilevanza a dinamiche che coinvolgono il contesto socio-culturale, le tradizioni, le pratiche, e la vita familiare dell'individuo, e a una dimensione della religione afferente non solo alla sfera intima dell'individuo bensì alla presenza della religione nello spazio pubblico e al ruolo di condizionamento svolto dalla componente comunitaria dell'appartenenza confessionale²².

D'altro canto, sebbene gli ordinamenti europei manifestino una maggiore sensibilità verso la figura della “vittima di dominazione patriarcale” che sollecita protezione a un Paese occidentale rispetto a quella dimostrata verso lo stereotipo del “migrante economico che chiede asilo strumentalmente”²³, numerose incertezze permangono in relazione alla tendenza ad ancorare la tutela di genere a quella dell'appartenenza a un “determinato gruppo sociale” (a svantaggio di coloro che sulla stessa fondano la domanda di protezione), alla luce delle variabilità indotte dagli attuali parametri esegetici (dotati di una flessibilità che amplia i margini di discrezionalità statale)²⁴.

Il fattore religioso, integrato dalla tutela di genere, è suscettibile pertanto di rendere possibile un ampliamento della protezione internazionale, in vista di una migliore attuazione di quella “responsabilità di proteggere” gravante sulla comunità internazionale²⁵.

Al tempo stesso, va attentamente vagliato il rischio che la tutela per le vittime di persecuzione di genere venga confinata in un modello concepito o quanto meno applicato secondo una percezione

²² Cfr. F. PÉREZ-MADRID, *Asylum*, cit., p. 80.

²³ Cfr. L. ABU-LUGHOD, *Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others*, in *American Anthropologist*, New Series, 104(3), settembre 2002, pp. 783-790.

²⁴ Per un approccio critico all'utilizzo di tale *ground* per la tutela delle vittime di persecuzione fondate sul genere, e un esame delle proposte in vista di una maggiore attenzione verso tale tipo di persecuzione, C. DOYLE, *Isn't "Persecution" Enough? Redefining the Refugee Definition to Provide Greater Asylum Protection to Victims of Gender-Based Persecution*, in *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice*, 15, 2009, p. 519 ss. Cfr. S. MOLLER OKIN, *Feminism, Human Rights and Cultural Difference*, in *Hypatia*, February 13, 1998, pp. 32-52.

²⁵ Cfr. M.O. DE GIROLAMI, M. LUGATO, M.E. MCGUINNES, M. MOVSESIAN; *Introduzione*, in M. Lugato (a cura di), *La libertà religiosa*, cit., p. 5.



esclusivamente assistenziale, che può rivelarsi ancora una volta androcentrica (ove la figura femminile viene intrappolata nello stereotipo di vittima da soccorrere/indirizzare/emancipare)²⁶. Siffatto modello, articolato tramite politiche e interventi non adeguatamente coordinati (che vanno a indebolire l'organicità dell'intero sistema normativo e procedurale in materia d'asilo)²⁷, spesso è pure caratterizzato da forti forme di controllo/interferenza, che trascurano il ruolo, nei processi di integrazione/partecipazione, del fattore identitario, definito pure in virtù della componente religioso/culturale (individuale e collettiva, nella sfera privata e pubblica), andando a creare barriere rispetto a una piena inclusione sociale. Esso si rivela, del resto, coerente con le sempre più diffuse prospettive paternalistico/protettive assunte dagli Stati secolari, che tendono a considerare le "minoranze nelle minoranze"²⁸ quali soggetti incapaci di compiere le proprie scelte in autonomia, proponendo/imponendo un approccio assimilazionistico quale soluzione *tout court* per dirimere i conflitti culturali (che mascherano forme di pregiudiziale diffidenza/resistenza verso l'"altro"), che spesso si rivela poco sensibile verso le effettive esigenze dei soggetti coinvolti e scarsamente incline all'inclusione di differenti patrimoni assiologici nei processi di ri-strutturazione della società civile in chiave di pluralismo²⁹.

A tal fine va resa effettiva la predisposizione non tanto di presunti "percorsi privilegiati", bensì di un effettivo superamento dello "scarto fra dimensione sostanziale e formale delle forme di tutela e protezione"³⁰.

²⁶ Cfr. **S. CAROSELLI**, *Le donne richiedenti asilo e protezione internazionale in Italia tra riconoscimento e vulnerabilità sociale: un'etnografia all'interno di uno SPRAR del centro Italia*, relazione al Convegno "Genere e violenza. Quando le donne chiedono asilo", cit.

²⁷ Cfr. **S. CAROSELLI**, *Le donne richiedenti asilo*, cit.; **B. PINELLI**, *Donne come le altre: soggettività, relazioni e vita quotidiana nelle migrazioni delle donne verso l'Italia*, Editpress, Firenze, 2011.

²⁸ Cfr. **M. MALIK**, *Minority Legal Orders in the UK: Minorities, Pluralism and the Law*, British Academy, London, 2012.

²⁹ Si fa riferimento alle numerose e note controversie insorte (talora culminate in dispute giudiziarie dinanzi agli organi di giustizia sovranazionali) in relazione ai temi dei simboli religiosi, dell'abbigliamento religiosamente caratterizzato, della possibilità di aprire luoghi di culto, del riconoscimento di forme di scioglimento del matrimonio religiosamente connotate). Si rinvia per tutti a **A. LICASTRO**, *I mille splendidi volti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: "guardarsi in faccia" è condizione minima del "vivere insieme"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2014, pp. 1-38; **ID.**, *Il dubbio di una "velata" discriminazione: il diritto di indossare l'hijab sul luogo di lavoro privato nei pareri resi dall'Avvocato generale alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 29 del 2016, pp. 1-45.

³⁰ Cfr. **R. AMICOLO**, *Tra garanzie e lacune*, cit., p. 139.



L'attenzione a una più autentica prospettiva di genere si rivela infatti mediante l'offerta non solo di forme di protezione di carattere immediato bensì tramite l'inserimento in una rete di supporto indirizzata sia all'orientamento della donna nella fase delle istanze relative alle garanzie fornite dalla protezione internazionale secondo le modalità normativamente previste, ma pure all'immissione in percorsi finalizzati all'implementazione dell'autonomia, all'integrazione sociale, all'accesso al mondo lavorativo nel paese di accoglienza, sia pure nel rispetto dell'identità religioso-culturale del soggetto richiedente. Solo in tal modo la migrazione diviene strumento non solo di affrancamento da un contesto androcentrico e di rafforzamento dell'identità femminile, ma pure di "definizione ... di una cultura e di una struttura sociale nuove, che tengano conto di dinamiche individuali e relazionali in continuo mutamento"³¹.

Repubblica Italiana

in nome del Popolo Italiano, La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
- Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere
- Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere
- Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere
- Dott. DI MARZIO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18503/2014 proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno;

- intimato -

avverso la sentenza n. 9/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/01/2014;

- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

³¹ Cfr. **A. SAMBO**, *Donne migranti. Il soggetto e il cambiamento sociale*, in *Equilibri*, 2017/1, p. 89 ss.



- udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto e diritto

Con ordinanza del 04/02/2013 il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso proposto da Ja. Ob. St., cittadina nigeriana (omissis...), avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale, riconoscendole per l'effetto il diritto alla protezione sussidiaria.

Con sentenza n. 9/2014 la Corte d'appello di Bologna ha accolto l'appello principale proposto dal Ministero dell'interno e rigettato l'appello incidentale della cittadina straniera volto al riconoscimento dello status di rifugiato, e, in riforma dell'ordinanza impugnata, le ha negato ogni forma di protezione.

La richiedente ha dedotto di essere stata costretta ad abbandonare il proprio Paese d'origine in quanto, in seguito alla morte del marito, si era rifiutata di sottoporsi alle pratiche funebri tradizionali imposte alle vedove e di unirsi in matrimonio con il cognato (fratello del defunto) secondo il diritto consuetudinario locale. In conseguenza del rifiuto, Ja. Ob. St. veniva allontanata dalla sua abitazione, privata della potestà genitoriale sui figli, spogliata dalle sue proprietà e perseguitata dal cognato, il quale reclamava il suo diritto ad averla in sposa.

La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che tale situazione non fosse riconducibile ad alcuna forma di persecuzione ex art. 7, D. Lgs. 251/2007, giacché la richiedente, appellatasi all'autorità del villaggio, aveva potuto sottrarsi all'applicazione delle norme consuetudinarie locali e aveva scelto volontariamente di andare via. Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione la cittadina straniera, sulla base di due motivi.

Non svolge difese l'Amministrazione intimata.

Con il primo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c, degli artt. 3 e 7, D. Lgs. 251/2007, nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle condotte subite dalla ricorrente quali atti di persecuzione basati sul genere. Gli atti subiti dalla richiedente hanno determinato la lesione di diritti fondamentali quali il diritto alla genitorialità, alla proprietà privata, alla libertà di scegliere se e con chi contrarre nuovo matrimonio. Il diritto consuetudinario locale nega alle donne, in quanto tali, pari diritti di proprietà e genitorialità in caso di morte del marito, e le autorità tradizionali del villaggio hanno soltanto protetto la richiedente da un rischio immediato alla vita, ma non hanno posto fine alla violazione dei suoi diritti fondamentali. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione dell'art. 112 c.p.c, per non essersi la Corte d'appello pronunciata sul secondo motivo di appello incidentale relativo alla fondatezza dell'ordinanza del Tribunale nel punto in cui ha riconosciuto la protezione sussidiaria; nonché la violazione dell'art. 14, D. Lgs. 251/2007, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della situazione personale della ricorrente rispetto alla situazione di conflitto esistente nel Paese d'origine.

Il primo motivo è meritevole di accoglimento.



Ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione, che devono essere «sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali» (primo comma, lett. a), possono assumere la forma, tra l'altro, di «atti di violenza fisica o psichica» (secondo comma, lett. a), o di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia» (secondo comma, lett. f). Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs. cit., «il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi». La pronuncia impugnata si pone in contrasto tanto con tali norme quanto con il quadro di riferimento internazionale e comunitario.

Invero, come già statuito da questa Corte, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. n. 12333 del 17/05/2017). Ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria». In base all'art. 3, lett. b), «l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Infine, a livello di soft law, le linee guida dell'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 07/05/2002 sulla persecuzione basata sul genere, al punto 25 specificano - come posto in luce dalla ricorrente - che si ha persecuzione anche quando una donna viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al suo genere.

Nel caso di specie la richiedente, professante la religione cristiana, si era rifiutata di rispettare le regole consuetudinarie del proprio villaggio, subendo per tal motivo la persecuzione da parte del cognato (il quale la "rivendicava" per averla come sposa), l'allontanamento dalla propria abitazione, la privazione di tutte le proprietà e della potestà genitoriale sui figli. Risulta pertanto illogico l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'allontanamento della richiedente dal proprio villaggio sarebbe frutto di una scelta volontaria, giacché le autorità tribali cui si è rivolta le hanno consentito di sottrarsi al rispetto delle consuetudini locali più brutali, ma a condizione di allontanarsi dai figli e perdere i propri beni. La richiedente infine ha continuato a subire le molestie e le minacce da parte del fratello del defunto marito.



La vicenda narrata dalla ricorrente, come incontestatamente accertata e ricostruita dal giudice di merito, rientra pienamente nelle previsioni della Convenzione sopra richiamata nonché nella fattispecie di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 251 del 2007, essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. n. 14157 del 11luglio 2016, Rv. 640261 - 01). Non c'è dubbio, per quanto sopra esposto, che l'odierna ricorrente sia stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale» (art. 7, comma secondo, lett. f, D. Lgs. n. 251 del 2007). Invero, ai sensi dell'art. 5, lett. c, D. Lgs. N. 251 del 2007, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, secondo comma (Cass. n. 25873 del 18/11/2013); nella specie, come riportato nel provvedimento impugnato, proprio il peso delle norme consuetudinarie locali ha impedito che Ja. Ob. St. potesse trovare adeguata protezione da parte delle autorità statali.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c, riconoscendo a Ja. Ob. St., nata in (omissis...), lo status di rifugiato. In considerazione della particolarità della vicenda e degli alterni esiti dei giudizi di merito, il Collegio ritiene equo compensare integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce a Ja. Ob. St., nata in (omissis...), lo status di rifugiato.

Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.